

QUESITO 1

Oggetto – servizio di punta

RICHIESTA

nel Disciplinare di gara viene indicato: *“(b.1) l’operatore deve presentare – per ogni lotto a cui intende concorrere – un servizio di punta analogo a quello oggetto della presente procedura di importo minimo pari al valore indicato omissis”* ed ancora: *“i cd “servizi di punta” non possono essere frazionati;”*

Come sopra esposto viene indicato il “servizio di punta” e non un contratto unico di servizio.

Considerato che il precedente Bando analogo prevedeva: *“ Con riferimento ad ogni singolo Lotto, ai sensi dell’art. 63 co.5 del d.lgs. 50/2016, la società si riserva la possibilità discrezionale di procedere al rinnovo del servizio per due ulteriori annualità alla luce della valutazione della convenienza omissis...”*

L’opzione suddetta di rinnovo del servizio, per ogni singolo lotto, per due annualità aggiuntive è stato esercitato dalla Stazione Appaltante, e dalla sommatoria dei vari compensi ricevuti per il medesimo servizio svolto, sullo stesso lotto, si origina un fatturato in grado di soddisfare il requisito “servizi di punta”. Si precisa, inoltre, che ogni rinnovo annuale ha comportato la sottoscrizione di un nuovo contratto, riferito sempre allo stesso servizio per la stessa tratta stradale ma con diverso CIG.

Per quanto sopra esposto si chiede se il requisito “servizi di punta” possa essere soddisfatto indicando il fatturato della mandataria (il concorrente partecipa in RTI), derivante dalla sommatoria delle varie annualità di rinnovo del servizio, riferita a un unico lotto che era stato aggiudicato con il precedente bando analogo.

RISPOSTA

Si premette che il *“servizio di punta analogo a quello oggetto della presente procedura”* deve essere stato svolto nell’ambito di un unico e singolo contratto.

Nell’ambito della precedente procedura è stata prevista la possibilità di *“procedere al rinnovo del servizio per due ulteriori annualità alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione”* e che *“i rinnovi saranno connotati dagli stessi elementi essenziali e costitutivi del servizio oggetto del primo affidamento ed avverranno agli stessi prezzi, patti e condizioni”*.

Il contratto di “rinnovo” – seppur geneticamente collegato al primo [origina dalla medesima procedura europea di affidamento] – è un nuovo affidamento oggetto di distinta contrattualizzazione con un proprio CIG a cui si connettono gli adempimenti della cd tracciabilità. In particolare, il servizio “rinnovato” ha una propria data di inizio e di termine della esecuzione delle prestazioni contrattuali a cui è collegata una distinta contabilità.

È di tutta evidenza che, dal momento che il servizio oggetto del contratto di rinnovo consiste nella riproduzione identica della prestazione contrattuale originaria mediante la costituzione di un nuovo ed autonomo rapporto contrattuale, esso non può essere sommato all’importo del primo affidamento al fine di raggiungere l’importo previsto nell’ambito del servizio di punta.

Tale prestazione può invece essere annoverata come “autonomo servizio di punta” [in caso di partecipazione a più lotti] oppure essere utilizzato al fine del raggiungimento dell'importo prescritto per il requisito *sub* (b.2) “elenco di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura”.

La *ratio* dell'inserimento nella documentazione di gara del c.d. “servizio di punta” è precisata dall'ANAC con il Parere n.39 del 27/03/2013, secondo il quale: “*la lex specialis di gara ha come obiettivo quello di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano l'esperienza e la competenza di gestire le complessità tecniche proprie del servizio che si intende affidare (cfr. parere di precontenzioso n. 58 del 07.05.2009).*”

Inoltre, la giurisprudenza, in materia di enucleazione dei requisiti di accesso alle gare, ha recentemente osservato che “Mediante il contratto di punta la Stazione appaltante seleziona a priori la partecipazione di concorrenti con un certo grado di esperienza, comprovata dall'aver svolto singoli servizi di un rilievo economico certo complessivamente considerati, (cfr. TAR Milano, Sez. I, n. 1356 del 15 maggio 2012).”

In tale senso ha deciso di recente il Consiglio di Stato, stabilendo che: “*E' ragionevole, in altri termini, interpretare la clausola [che prevede l'inserimento di un servizio(un) denominato “contratto di punta” n.d.r.] nel senso che il concorrente debba dimostrare di essere in grado di far fronte all'ammontare annuale della prestazione a base di gara attraverso la prova di avere effettuato una analoga prestazione.(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2020, n.284).*”

QUESITO 2

Oggetto – numero e dotazione dei mezzi da fornire

RICHIESTA

in riferimento all'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, si riporta che il numero di mezzi che l'impresa si impegna a fornire lungo i tratti stradali oggetto dell'appalto è riassunto:

- spargisale/spandisale automatico attrezzato con alerone sgombraneve con coltello di raschiamento con caratteristiche dimensionali e tecniche stabilite dalle norme tecniche n.03 (tre);
- alerone sgombraneve con coltello di raschiamento con caratteristiche dimensionali e tecniche stabilite dalle norme tecniche n.04 (quattro);

Si deduce quindi che sono necessarie n.07 lame e n.03 spargisale.

Analizzando il Computo Metrico Estimativo:

- S.R. 552 Art. 1-PA-11-344.B Compenso spandisale quantità 01 (uno);
- S.R. 552 Art. 2-PA-12-345.B Compenso alerone quantità 02 (due);
- S.R. 464 Art. 10-PA-11-344.B Compenso spandisale quantità 01 (uno);
- S.R. 464 Art. 11-PA-12-345.B Compenso alerone quantità 01 (uno);
- S.R. 463 Art. 19-PA-11-344.B Compenso spandisale quantità 01 (uno);
- S.R. 463 Art. 20-PA-12-345.B Compenso alerone quantità 01 (uno);

Si deduce che vengono contabilizzati n.04 lame e n.03 spargisale. Si chiedono delucidazioni in merito.

RISPOSTA

Con riferimento al Lotto 2, si confermano i contenuti dell'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali (CSA-NG): necessità, complessivamente, di n.07 lame di cui n.03 in accoppiata allo spargisale e n. 04 su autocarro per sgombero neve.

Richiamati la natura del servizio e i contenuti degli artt. 3 e 31 del CSA-NG, in merito alle quantità e ai prezzi unitari, si evidenzia l'art. PA_17_350.b. “SOVRAPPREZZO AI COMPENSI FORFETTARI GIORNALIERI PER DOTAZIONE DI ALERONE” che remunererà – alla verifica dell'effettivo montaggio

della dotazione e della presenza della lama con relativa documentazione - la dotazione aggiuntiva di lama/alerone per gli autocarri già dotati di spandisale (03 lame per i 03 spargisale) nel periodo di reperibilità.

QUESITO 3

Oggetto – relazione tecnica e relazione tecnico-metodologica – computo facciate

RICHIESTA

Con riferimento al capitolo 15 e 17 del Disciplinare di gara si chiede se le eventuali fotografie dei mezzi, schede tecniche, tabelle, grafici, curricula, attestati ecc. possano essere allegati liberamente e quindi ritenersi esclusi dal limite delle 10 facciate o se solo le fotocopie dei libretti di circolazione possano non rientrare della numerazione massima delle 10 facciate.

RISPOSTA

Si precisa che il disciplinare di gara prescrive espressamente che il concorrente deve allegare *"una **relazione tecnica** complessivamente composta da un massimo di 5 (cinque) facciate in formato A4"* in relazione all' elemento sub. 1 ("aree logistiche") e *"una **relazione tecnico-metodologica** complessivamente composta da un massimo di 10 (dieci) facciate in formato A4"* con riferimento all'elemento sub. 2 ("organizzazione del servizio").

*"Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 5 (cinque) facciate" per la **relazione tecnica** di cui all'elemento sub. 1 e *"delle 10 (dieci) facciate" per la **relazione tecnico-metodologica** di cui all'elemento sub. 2. "Nel numero complessivo delle facciate di cui in precedenza, non si terrà conto delle eventuali fotocopie del libretto (carta) di circolazione/certificato (foglio) di circolazione nell'ambito del sub-elemento 2.2. Non sono computate nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari".**

Gli unici documenti che non rientreranno nel computo complessivo delle facciate previste sono: (a) le fotocopie del libretto (carta) di circolazione/certificato (foglio) di circolazione; (b) le copertine e (c) i sommari.

Nel riferimento a *"curricula, attestati di corsi di formazione, informazione e addestramento"* presente nel terzultimo periodo di pagina 33, non ne è richiesta l'allegazione. Nell'ambito del sub-criterio 2.1 *"l'organizzazione del personale per la guida dei mezzi, numero degli operatori, esperienza lavorativa e corsi di formazione attinenti lavori o servizi svolti in presenza di traffico e con l'impiego di macchine e attrezzature impiegate usualmente nel servizio invernale, su strade di tipo B e/o C ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2 del Codice della Strada"* deve essere infatti esposta sinteticamente all'interno del paragrafo ad un tanto dedicato, senza alcuna necessità di ulteriori allegazioni.

Si specifica inoltre che *"La relazione tecnico-metodologica deve rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente paragrafo, **pena la non valutazione delle facciate ulteriori rispetto quelle sopra indicate**. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi"*.

QUESITO 4

Oggetto – relazione tecnica e relazione tecnico-metodologica – sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte offerte

RICHIESTA

Con riferimento al Capitolo 15 del Disciplinare di gara si chiede se la sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte offerte da riportare nella prima facciata di ogni Elemento rientri o se possa essere considerata un sommario e quindi non computata nel numero delle facciate stabilite.

RISPOSTA

Il disciplinare di gara stabilisce che sia la relazione tecnica composta da un massimo di 5 (cinque) facciate in formato A4" che la relazione tecnico-metodologica composta da un massimo di 10 (dieci) facciate dovranno "riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente".

Si precisa quindi che la "sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente" deve occupare parte della prima facciata delle suddette relazioni (cioè rispettivamente una parte di pag. 1 di 5 della relazione tecnica e una parte di pag. 1 di 10 della relazione tecnico-metodologica) ed è di conseguenza computata nella numerazione massima consentita.

Non è qualificabile altresì come "sommario"

QUESITO 5

Oggetto – Avalimento

RICHIESTA

L'art. 8 del disciplinare di gare "Avalimento" vieta all'impresa ausiliaria e all'impresa che di avvale dei requisiti di partecipare allo stesso singolo LOTTO. Nell'elenco della documentazione da presentare, al punto 7 "Documentazione da produrre in caso di avalimento", l'ausiliaria deve produrre la dichiarazione mediante l'allegato 4 con cui la stessa attesta di non partecipare alla GARA nè in forma singola nè in forma associata o consorziata nè in qualità di ausiliario di un altro concorrente. Tutto ciò premesso, l'ausiliaria può partecipare in forma singola per un lotto diverso rispetto a quello in cui partecipa come ausiliaria?

RISPOSTA

Non è consentito che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti

QUESITO 6

Oggetto – Avalimento

RICHIESTA

Per la quantificazione dei Requisiti di capacità tecnica e professionale – "Valore minimo del servizio analogo di punta eseguito nell'ultimo triennio", per una RTI che parteciperà a un lotto, verrà utilizzato

lo "strumento" dell'avvalimento di una ditta terza (non appartenente alla RTI) che parteciperà a sua volta alla gara per aggiudicarsi altri due lotti, non lo stesso della RTI.
L'avvalente, ovvero la ditta che presta i requisiti, può essere aggiudicataria di due lotti (numero massimo previsto dal Disciplinare di gara) e contestualmente prestare i requisiti alla ditta Mandataria?

RISPOSTA

Il disciplinare di gara specifica che *"non è consentito che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti"*.

Posto che il bando di gara è inteso quale atto ad oggetto plurimo, prescrivente l'indizione non di un'unica gara per l'aggiudicazione di un appalto unico, ma di tante gare quanti sono i lotti, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura, è consentito all'impresa ausiliaria presentare offerta per uno o più lotti, purché distinti da quelli per i quali concorre l'impresa che si avvale dei suoi requisiti.

QUESITO 7

Oggetto – criterio sub. 1 "Aree logistiche": relazione tecnica - planimetria.

RICHIESTA

Nell'offerta tecnica, in riferimento al criterio sub. 1 "Aree logistiche" la relazione tecnica dovrà essere contenuta entro massimo 5 facciate corredata da una planimetria. In questo caso specifico la planimetria riportante le indicazioni richieste da disciplinare di gara è da intendersi compresa nelle 5 facciate o come allegato dell'offerta tecnica per il sub criterio 1?

RISPOSTA

La planimetria da presentare a corredo della relazione tecnica di cui all'elemento sub. 1 ("aree logistiche") è da considerarsi come elemento "provvisto in aggiunta", e quindi non computato nel novero delle facciate che compongono la relazione stessa